



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 112 del 22/05/2020

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE CORSO SAN GIORGIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

VISTI

- gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., ove si evince che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, così come adottare provvedimenti atti a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, nonché tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada], e s.m.i.;
- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265], e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei lavori di impermeabilizzazione realizzati sulla pavimentazione e terminati il 16 maggio 2020;
- che il passaggio continuativo di automezzi sulla predetta pavimentazione indebolisce lo strato di protezione appena realizzato;
- che, in particolare, il passaggio di mezzi destinati al trasporto di merci oltre a indebolire lo strato di protezione appena realizzato, danneggia la pavimentazione in modo permanente;

RITENUTO

di dover adottare i provvedimenti in merito;

ORDINA

1. **Che è vietato il transito su Corso San Giorgio nel tratto compreso tra l'intersezione con via Carlo Forti e Piazza Garibaldi**, apponendo segnaletica conforme al C.di S. ed eventuale transennatura o elementi fissi di arredo urbano, **a tutti i veicoli**, ad eccezione di quelli in uso agli Organi di Polizia Stradale, come individuati all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel testo vigente, ai Vigili del Fuoco, ai Servizi di Pubblico Soccorso, ai veicoli condotti dai residenti al fine del raggiungimento della propria abitazione, con accesso alla abitazione ubicato lungo il tratto summenzionato, agli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, residenti lungo corso San Giorgio, con accesso alla abitazione ubicato lungo il tratto summenzionato, muniti del "contrassegno invalidi", dei velocipedi in uso ai residenti al fine del raggiungimento della propria abitazione, con accesso alla abitazione ubicato lungo il tratto summenzionato, ai veicoli in uso agli enti erogatori di pubblici servizi per "servizio di urgenza",

nonché ai titolari di contrassegno ZTL tipologia AG2 che siano titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse, parcheggi o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati lungo il summenzionato tratto di Corso San Giorgio.

La presente Ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l'apposizione dell'opportuna segnaletica prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., a cura e spese della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. e mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune di Teramo.

La presente Ordinanza deve essere notificata:

- a S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo (protocollo.prefte@pec.interno.it)
- al Questore della Provincia di Teramo (gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it);
- al Comandante della Guardia di Finanza - Comando Prov.le di Teramo (te0500000p@pec.gdf.it);
- al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo (tte29637@pec.carabinieri.it);
- al Comandante del Comando Provinciale VV.F. di Teramo (com.teramo@cert.vigilfuoco.it);
- al Comandante del Comando di Polizia Municipale (p.municipale@comune.teramo.it);
- al Settore II Attività produttive (f.cupaiolo@comune.teramo.it);
- alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. (teramoambiente@postcert.it);
- alla ASL Servizio Soccorso (set118@pec.aslteramo.it).

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada], e s.m.i.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore V, ing. Remo Bernardi.

DALLA RESIDENZA CIVICA

Il Dirigente f.f. del Settore V

Ing. Nicola D'Antonio

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente f.f. del Settore V

Ing. Nicola D'Antonio

Teramo, li 22/05/2020

Il Dirigente
Dott. D'ANTONIO NICOLA